

Questa è pertanto, o signori, la proposta che formalmente vi faccio e per la quale mi permetterò di inviare al banco della Presidenza appositi emendamenti al primo e secondo articolo del progetto di legge.

E detto questo, io vi ringrazio della benevolenza con cui mi avete ascoltato, e vi ringrazierò ancora più se, persuadendovi della giustizia a cui ho informato le mie parole, approverete le proposte che ho avuto l'onore di presentarvi. (Bravo! Bene! *da alcuni banchi*)

BIZZOZERO. Io mi proponeva, o signori, di dimostrarvi il diritto che ha la provincia di Como ad essere sgravata della differenza di imposta prediale che la colpisce in confronto dell'imposta che colpisce le provincie venete.

La provincia di Como paga, per ogni lira di rendita censuaria, 4 centesimi di più che non venga pagato dalle provincie del Veneto. Anche fra essa e le altre provincie lombarde di nuovo censo avvi una sperequazione comunque non in proporzione così grave come quella che passa fra la provincia di Como e le provincie venete.

Ma, siccome l'onorevole Morpurgo non ha punto contestato il diritto di esonero della provincia di Como, vale a dire non ha messo in discussione la parificazione fra le provincie di nuovo censo nella imposta prediale, è inutile che io venga a dimostrare ciò che non è contestato.

Quanto alla soluzione da lui proposta, io sarei lietissimo di accettarla, perchè tornerebbe a vantaggio anche alla provincia di Como.

Ma su questa proposta sentiremo che cosa sarà per dire l'onorevole ministro delle finanze.

L'onorevole Morpurgo, accettando il concetto generale della legge, ha però trovato di contestare quella parte che si riferisce alla riunione in un solo compartimento catastale del territorio veneto di nuovo censo col territorio lombardo di nuovo censo, compresi i 239 comuni aggregati nel 1865 e nel 1874.

Mi pare che la ragione per cui si debbono parificare, perequare le imposte della provincia di Como con le imposte delle provincie venete, conduca a concludere che si debbano pure unire in un solo compartimento catastale tutte le provincie di nuovo censo.

Perchè si ammette questa equiparazione delle imposte fra le provincie lombarde e le provincie venete di nuovo censo?

Perchè i due censimenti furono eseguiti cogli stessi criteri, ed in base alle stesse leggi.

Abbiamo poi una sovrana risoluzione dell'8 aprile 1845, la quale mi pare sciogla la questione.

Questa sovrana risoluzione del 1845 ordina di associare le provincie di nuovo censo mano mano che il censimento si effettuava per equiparare i tributi sommando i contingenti provinciali, e ripartendo il complessivo contingente in un'unica aliquota per ogni lira di rendita del nuovo censo.

Quando la Venezia, che pel trattato di Zurigo era stata abbandonata al dominio dell'Austria, e con la Venezia anche qualche frazione della provincia di Mantova, che pure era rimasta in potere dell'Austria, vennero, per gli avvenimenti del 1866, riunite alla patria comune, il nuovo censo nelle provincie venete era compiuto. Invece la Lombardia si distingueva in tre zone: in una zona il censimento era compiuto; in un'altra, nella quale si comprende la provincia di Como, era in corso; in una terza era sospeso per una sovrana disposizione del 1854, contenuta in una notificazione del 1855 della Giunta del censimento.

Il Governo italiano deliberò di proseguire l'operazione del ricensimento nelle provincie nelle quali era già in corso prima del 1859; e in base a quali disposizioni doveva proseguire questo ricensimento? In base perfettamente a quelle leggi austriache, in virtù delle quali era stato iniziato, e quindi in base anche a quella sovrana risoluzione del 1845, la quale prescriveva l'unione delle provincie di nuovo censo fra di loro, mano mano che il censo si venisse effettuando per l'effetto di perequare e distribuire in parti uguali i tributi.

Essendo dunque il ricensimento della Lombardia avvenuto in base a questa risoluzione sovrana, io credo che dal momento che nella provincia di Como ed in altre provincie lombarde fu compiuto il ricensimento, si deve effettuare l'unione di queste alle provincie venete, e formare con esse un compartimento unico affine di dividere l'imposta in eguali proporzioni fra di loro.

Fu accennata una clausola della legge del 28 maggio 1867, la quale diceva: « Salvo quanto potrà essere stabilito nel conguaglio generale, » e se ne vuole inferire che l'unione dei compartimenti fra loro censiti nuovamente debba sospendersi fino alla generale catastazione del regno.

Ma da questa clausola non si può derivare alcun argomento contro la tesi speciale dell'unione in un solo compartimento dei territori di nuovo censo.

Se nel 1867 fosse stato compiuto il ricensimento della provincia di Como, certo è che fin d'allora quella provincia avrebbe formato un solo compartimento con le provincie venete di nuovo censo.

Si sarebbe certamente applicato quel principio, per il quale io sostengo che anche oggi, mano mano che si venga effettuando il ricensimento, si deve